FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. - Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL' A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Imperia 1923 S.r.l. di Imperia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MORRO D'ORO CALCIO DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 0-0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Biellese 1902 S.p.A. di Biella e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Monte di Procida (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Traversa Martino riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

7) RICORSO DELL' A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 4 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete